

DONNINI & ASSOCIATI

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Viale da Verrazzano 7 - 54036 MARINA DI CARRARA/MS

Tel. e fax autom. 0585 – 787666 – 787667 – 630478

Cod.fisc. e part. iva 00705190452 sofimsrl@tin.it - www.donniniassociati.it



Carrara, 21 aprile 2020
DL/

Spett.le Ditta/Società/Sig.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE TOSCANA MISURE DI CONTENIMENTO PER TUTTI GLI AMBIENTI DI LAVORO (esclusi gli ambienti sanitari, i cantieri e le aziende di tutti i servizi pubblici locali)

Con l'ordinanza N. 38 del 18 aprile 2020 anche la REGIONE TOSCANA formalmente interviene nella materia tracciando le linee guida per la difesa sanitaria degli ambienti di lavoro. E lo fa con ricchi dettagli, taluni perfino innovativi rispetto ai "protocolli condivisi", forse con qualche sbavatura (quasi inevitabile quando si deve disciplinare la variegata vita di tanti soggetti tra loro differenti).

Per non illustrare il quadro normativo con una minore (ma pur sempre faticosa) prosa, si procederà con schemi. I titoli dei Capitoli sono le diciture usate dall' Ordinanza.

- 1 -

Gestione degli spazi e delle procedure di lavoro

In prima battuta si ha (OBB sta per "obbligo", SUGG sta per suggerimento o raccomandazione):

N°	DESCRIZIONE	OBBL	SUGG
1	Uso della <u>mascherina</u> negli spostamenti "dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, su mezzi pubblici	XX	
2	Uso dei <u>guanti</u> , per l'attività sub 1		XX
3	Pulizia e sanificazione delle <u>mani</u> prima e dopo l'utilizzo dei mezzi pubblici, per la attività sub 1		XX
4	Uso – per l'attività sub 1 – dei mezzi di trasporto della mobilità sostenibile individuale o di coppia (in sostanza: bicicletta e mezzi elettrici) ⁽¹⁾		XX
5	Uso della mascherina sull'auto privata – per l'attività sub 1 - con due persone a bordo ⁽²⁾		XX
6	Distanza di sicurezza interpersonale nei luoghi di lavoro: 1,8 metri ⁽³⁾	XX	

¹ Mezzi di locomozione a motore, monoposto o biposto, non sono considerati. Ma non per questo sembrano vietati. Il punto è capire se, negli eventuali controlli *in itinere*, prevarrà poi il principio che "è vietato tutto ciò che non è espressamente consentito" oppure il suo esatto contrario.

² Non è detto se il principio si applica anche con più di due persone a bordo; o se, in tal caso, l'uso della mascherina diventa obbligatorio.

³ Si supera abbondantemente il metro stabilito da Decreti precedenti. Questa maggiore *distanza interpersonale* (locuzione che finalmente sostituisce l'orribile "distanza sociale", evocativa di ben altre idee classiste) è il risultato di una ricerca condotta dalla School of Medicine dell'Università di Washington, monitorata dall'OMS e convalidata dal Center for Disease Control and Prevention (lo si legge nelle Premesse dell'Ordinanza). Tutte *americanate*, insomma.

7	Distanza di sicurezza interpersonale in spazi aperti: 1,8 metri	XX	
8	Uso della <u>mascherina</u> negli ambienti di lavoro pubblici e privati, quando essi siano “spazi chiusi” ed “in presenza di più persone” (cfr anche punto 9) ⁽⁴⁾	XX	
9	Uso della <u>mascherina</u> negli ambienti di lavoro pubblici e privati, quando essi siano “spazi aperti” ed “in presenza di più persone”, <u>se</u> non è garantita la distanza interpersonale di 1,8 metri	XX	
10	Astensione del dipendente dall’ accedere al posto di lavoro, restando invece a casa, in presenza di febbre o di altri sintomi influenzali (cfr. punto 11)	XX	
11	Controlli del datore di lavoro, all’ inizio del turno di lavoro, <i>alternativamente</i> utilizzando idonei strumenti di misurazione della febbre oppure mediante dichiarazione sostitutiva rilasciata dal dipendente ⁽⁵⁾	XX	
12	Accurata <u>pulizia</u> delle mani, uso di <u>mascherina</u> e guanti monouso (se compatibili con l’ attività o da essa richiesti) ⁽⁶⁾ , prima di accedere al posto di lavoro ⁽⁷⁾	XX	
13	Introduzione – come prima opzione - di elementi separatori tra le persone quando non è possibile mantenere tra loro la distanza minima di 1,8 metri (cfr. punto 14)	XX	
14	Utilizzo – come seconda opzione – di altri dispositivi come mascherine FFP2 senza valvola (o, in alternativa, doppia mascherina chirurgica) (cfr. punto 13)	XX	
15	Sanificazione degli ambienti di lavoro ⁽⁸⁾ almeno una volta al giorno, e comunque in funzione dei turni di lavoro; ricambio dell’ aria, <u>per quanto possibile</u>	XX	
16	Utilizzo di impianti di aerazione, se opportunamente sanificati (altrimenti essi non vanno usati, ricorrendo in alternativa alla ventilazione dei locali per altra via)	XX	
17	Servizio di mensa, rispettando la distanza interpersonale di 1,8 metri	XX	
18	In alternativa: consumo dei pasti presso la singola postazione di lavoro (beninteso se le distanze interpersonali restano comunque superiori ad 1,8 metri)		XX
19	Informazioni del datore di lavoro ai propri lavoratori, anche mediante affissioni di <u>dépliants</u> nei luoghi maggiormente visibili degli ambienti di lavoro	XX	

Due osservazioni conclusive. La prima è che il punto 15 (la casella con fondino colorato) nasconde un adempimento formale che fa carico al datore di lavoro: occorre cioè memorizzare gli interventi di sanificazione. La memorizzazione, di cui non sono precisati i contenuti minimi, può avvenire con modalità alternative e libere: registrazioni cartacee, registrazioni digitali, oppure con autodichiarazione ⁽⁹⁾.

La seconda riguarda invece il datore di lavoro, che *sembra* sfuggire talvolta alle regole stabilite per dipendenti e clienti. Si ritiene naturalmente che non vi siano eccezioni sul suo obbligo di attenersi ai protocolli sanitari, se non altro a difesa anche della propria salute.

- 2 -

Disposizioni specifiche per gli esercizi commerciali ⁽¹⁰⁾

Questo è il quadro (OBB sta per “obbligo”, SUGG sta per suggerimento o raccomandazione):

N°	DESCRIZIONE	OBB	SUGG
----	-------------	-----	------

⁴ Letteralmente ciò significherebbe che due sole persone presenti in un capannone di 1.000 mq o nella sede della Cucinelli spa (un intero paese, Solomeo in Provincia di Perugia), sarebbero comunque obbligate alla mascherina. Probabilmente l’ Ordinanza ha ommesso di precisare (al punto 3 del paragrafo “Gestione degli spazi e delle procedure”) che la prescrizione vale solo se la distanza interpersonale nello stesso spazio chiuso è inferiore ad 1,8 metri. Lo fa però al successivo par. 6.

⁵ L’ Ordinanza non riporta la prescrizione, presente invece nel DPCM 10.04.20, per cui il dipendente deve subito lasciare il posto di lavoro se – a turno avviate – rileva d’ aver febbre o altri sintomi influenzali.

⁶ L’ Ordinanza non stabilisce che il dipendente deve procedere con la pulizia ed indossare mascherina/guanti. Si limita a dire che ciò “è necessario”. La stessa locuzione è utilizzata anche in altre parti dell’ Ordinanza, con il valore – si ritiene – di “obbligato”

⁷ La prescrizione della mascherina dovrebbe comunque restare subordinata a quanto visto ai nn. 7 ed 8 della tabella.

⁸ Si dovrebbe presumere: chiusi. Non è detto che la sanificazione debba essere effettuata da soggetti terzi: possono così provvedervi gli stessi lavoratori, alla fine di ogni turno. L’ Ordinanza precisa anche quali prodotti sono più idonei (etanolo al 70%, candeggina o prodotti clorati allo 0,1% o allo 0,5%, prodotti virucidi). La menzione di “virucidi” sembra quasi una battuta, notoriamente mancando misure certe di contrasto al Covid-19.

⁹ Sembrerebbe opportuna una autocertificazione rilasciata di chi ha materialmente effettuato la sanificazione: o la ditta esterna incaricata o il personale dipendente addetto ai locali di lavoro.

¹⁰ Come si vede non si fanno differenze tra piccoli negozi di vicinato, supermercati cittadini, GDO.

1	Applicazione di tutte le disposizioni riportate nella tabella di Cap. 1	XX	
2	Regolamentazione dell' accesso da parte dei clienti in funzione degli spazi disponibili, se si può differenziando i percorsi in entrata ed in uscita: ingresso di più persone, se può essere garantita la distanza tra loro – all' interno - di almeno 1,8 metri	XX	
3	Regolamentazione dell' accesso da parte dei clienti, però <u>uno</u> alla volta se i locali hanno una superficie pari o inferiore a mq. 40	XX	
4	Posizionamento, se possibile, di pannelli separatori tra i lavoratori e l' utenza		XX
5	Accesso ai locali (cfr. nn. 2 e 3) solo indossando la mascherina e sanificando le mani o indossando i guanti (<i>preferibilmente</i> sono raccomandate entrambe le misure)	XX	
6	Accesso ai locali di una sola persona per nucleo familiare, salvo bambini o persone non autosufficienti ⁽¹¹⁾	XX	
7	Collocazione di <i>dispenser</i> e guanti monouso all' ingresso (cfr. n. 5) ⁽¹²⁾	XX	
8	Collocazione all' ingresso del negozio di cartelli informativi sulla distanza interpersonale da mantenere all' interno (escluso il n. 4) ed all' esterno (in attesa)	XX	
9	Posizionamento di <i>dispenser</i> e carta assorbente nel luogo di prelievo di carrelli o cestelli per la spesa, così che il cliente possa sanificarli prima e/o dopo l' utilizzo		XX
10	Mantenimento – presso i banchi di vendita all' aperto – della distanza interpersonale, con collocazione di <i>dispenser</i> per la pulizia delle mani, nonché guanti ⁽¹³⁾	XX	

- 3 -

L' Ordinanza – entrata in vigore il 19 maggio scorso - sostituisce espressamente la precedente n. 33 del 13 aprile 2020. Ha inoltre validità fino al 3 maggio 2020, o comunque *“fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell' art. 1, comma 2...”* del D.L.19 del 25 marzo 2020.

Il mancato rispetto delle sue misure ⁽¹⁴⁾ è naturalmente sanzionato.

* * * *

Ci teniamo a disposizione ed intanto cordialmente Vi salutiamo.

DONNINI & ASSOCIATI
Dr. Luciano Donnini

STU-CIRC/CIR20-STUCIR/POR

¹¹ La prescrizione è inutile per tutti i locali fino a 40 mq (cfr. n. 3). Ci si domanda inoltre come deve fare l' esercente per riconoscere che l' *adulta* con bambino sono del medesimo nucleo familiare (l' adulta potrebbe in effetti essere la *tata*, che della famiglia non fa giuridicamente parte).

¹² L' Ordinanza testualmente stabilisce che *“all' ingresso dei negozi sono posizionati dispenser...”*: pur in assenza di parole che evocano “obblighi” è opportuno considerare che ciò costituisce in effetti un onere del negoziante.

¹³ La disposizione può riguardare i soli alimentari (cfr. ns. circol. 14 aprile u.s.).

¹⁴ Siamo sicuri che tutto sia limpidamente chiaro anche per chi farà i controlli? Sia pure analizzando l' Ordinanza sotto la pressione del tempo, non si può dire che sia così. La sorte del cittadino dipende perciò dalla “filosofia” del verificatore. Non è il massimo, nemmeno sotto il profilo costituzionale.